

STATUTO SLOW FOOD GIOIA DEL COLLE TERRA DEL PRIMITIVO APS

ART. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE

1. È costituita l'Associazione Slow Food Gioia del Colle Terra del Primitivo Aps (in seguito Associazione) quale ente del Terzo settore nella forma di associazione di promozione sociale ai sensi del D.Lgs. 117/17 (in seguito Cts) per lo svolgimento in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi di attività di interesse generale.
2. L'Associazione aderisce all'Associazione regionale Slow Food Puglia Aps la quale a sua volta è socia di Slow Food Italia Aps costituita in forma di Rete ai sensi dell'art. 41 del Cts. Lo Statuto della Rete Slow Food Italia Aps è adottato da tutti i livelli associativi, fatte salve le variazioni riguardanti la denominazione, la sede e il patrimonio così come previsto dall'art. 21.7 e 23.2.
3. L'Associazione ha sede in Gioia del Colle - Ba.
4. Il trasferimento della sede nell'ambito del comune di Gioia del Colle - Ba non comporta alcuna modifica statutaria e potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo.
5. L'Associazione ha durata indeterminata.

ART. 2 – SCOPO

1. L'Associazione, ad ogni livello della Rete, si propone di promuovere il diritto al cibo buono, pulito e giusto per tutti, come parte della ricerca della prosperità e della felicità per l'umanità attuale e futura e per l'intera rete del vivente. Il cibo buono pulito e giusto è un cibo quotidiano caratterizzato da bontà organolettica, sostenibilità ecologica dei processi produttivi, distributivi e di consumo, rispetto della giustizia sociale e della dignità di tutte le persone che vi operano.
2. L'Associazione opera per difendere la sovranità alimentare in tutte le sue forme, promuovendo la protezione della diversità biologica e culturale, il rispetto del lavoro, dell'ambiente e delle persone ad esso legate.
3. L'Associazione, inoltre, si riconosce negli enunciati della "Dichiarazione di Chengdu" e nel diritto al piacere, in riferimento al Manifesto del 2017 e al Manifesto di Slow Food.
4. L'Associazione è democratica, apartitica, aperta a tutti senza discriminazioni di genere, distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di ideologia politica, di condizioni personali e sociali.
5. L'Associazione svolge attività di coordinamento e di indirizzo, consulenza, controllo, tutela, rappresentanza e promozione ai sensi dell'art. 41 comma 1 lettera b) del Cts e, ricorrendone i presupposti, comma 3 lettera a) e b) del Cts, per i propri soci, per la gestione delle attività associative, con particolare riguardo alle problematiche giuridiche, amministrative e fiscali.
6. L'Associazione, in qualità di Rete, garantisce l'unitarietà di tutte le organizzazioni territoriali che ad essa aderiscono.
7. L'Associazione opera per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in

forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

8. Per raggiungere tali scopi, l'Associazione si propone, in particolare, di:

- a) promuovere la salvaguardia della biodiversità naturale e culturale;
- b) operare per la difesa della legalità nell'ambito della produzione, distribuzione e consumo di cibo;
- c) contribuire alla creazione di una cultura della salute come bene collettivo e pubblico, da difendere e proteggere anche con l'adozione di stili alimentari e di vita equilibrati e orientati alla qualità, alla diversità, alla moderazione;
- d) educare, in particolare le giovani generazioni, sul cibo, sul gusto e sulla capacità di compiere scelte alimentari responsabili;
- e) contribuire alla creazione di una cultura volta alla riduzione degli sprechi alimentari;
- f) promuovere pratiche che tutelino il benessere animale e vegetale;
- g) promuovere la pratica di una diversa qualità della vita, fatta del rispetto dei tempi naturali, dell'ambiente e della salute dei consumatori, favorendo la fruizione di quei prodotti che ne rappresentano la massima espressione qualitativa;
- h) promuovere e valorizzare modelli di economia locale di produzione alimentare;
- i) contribuire allo sviluppo del Movimento internazionale Slow Food, armonizzando l'agire dell'Associazione italiana con gli indirizzi generali stabiliti da Slow Food internazionale;
- j) operare per la difesa dell'ambiente, del paesaggio, del suolo e del territorio; in particolare, contrastando il cambiamento climatico, sottolineando il legame tra produzione e consumo di cibo e costi ambientali;
- k) promuovere un'adeguata diffusione delle proprie realtà associative su tutto il territorio nazionale, al fine di accrescerne la rappresentatività;
- l)

ART. 3 – ATTIVITÀ

1. Per il raggiungimento dello scopo di cui all'art. 2 l'Associazione svolgerà in via principale, e ad ogni livello, le seguenti attività di interesse generale come previsto dall'art. 5 del Cts di seguito riportate:

- a) Lettera d) art. 5 Cts: educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) Lettera e) art. 5 Cts: interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- c) Lettera i) art. 5 Cts: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- d) Lettera k) art. 5 Cts: organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- e) Lettera m) art. 5 Cts: servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- f) Lettera w) art. 5 Cts: promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

2. Per la realizzazione delle attività di interesse generale, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) promuovere, organizzare, gestire, partecipare ad attività educative, anche nel campo della scuola e dell'università, attraverso progetti di ricerca, coordinamento, formazione e aggiornamento, finalizzati a una piena attuazione del diritto allo studio, all'educazione alla salute, all'educazione sensoriale e del gusto, allo sviluppo di una corretta cultura alimentare. A questo fine, una delle attività prevalenti dell'Associazione sarà la formazione e l'aggiornamento del personale scolastico;
- b) proporre e organizzare programmi di cultura alimentare e sensoriale, diretti ai soci, a tutti i cittadini e agli operatori del settore enogastronomico, per una più diffusa conoscenza delle radici storiche e dei processi produttivi in tutti i settori merceologici;
- c) stimolare e assumere iniziative tese al miglioramento dell'alimentazione quotidiana, anche rispetto alle forme di ristorazione collettiva;
- d) promuovere e sostenere iniziative con l'obiettivo di preservare e valorizzare l'identità storico-culturale di un territorio, a cui si lega una specifica produzione, in particolare attraverso l'istituzione di Presidi per la difesa della biodiversità;
- e) promuovere e coordinare progetti di ricerca, catalogazione e promozione per la salvaguardia della biodiversità alimentare, contrastando la crescente omologazione dei consumi, promuovendo, organizzando e/o partecipando a progetti per lo sviluppo di forme di agricoltura ecocompatibile;
- f) favorire la conoscenza e la fruizione dei prodotti del territorio attraverso iniziative che favoriscano la riduzione della filiera distributiva, il rapporto diretto tra produttore e coproduttore, l'organizzazione di attività di turismo enogastronomico;
- g) partecipare a livello nazionale o internazionale a organizzazioni pubbliche o private, forum, promuovere la costituzione di altre forme di aggregazione libera e utile al perseguimento delle finalità di cui al presente Statuto, quali ad esempio le Comunità di Slow Food formate da tutti quei soggetti che aderiscono ai principi dell'Associazione;
- h) sviluppare la rete di relazioni, attività e iniziative a livello locale e internazionale con e fra le Comunità di Slow Food;
- i) collaborare con altri Enti del Terzo settore e altre organizzazioni pubbliche e private che promuovono attività legate alla tutela della biodiversità, dell'educazione alimentare e della tutela dei diritti umani e dell'intera rete del vivente;
- j) valorizzare l'opera di coloro che, anche al di fuori dell'Associazione, contribuiscono al conseguimento delle sue finalità, attraverso il conferimento di premi, l'erogazione di contributi, la diffusione e la pubblicizzazione dei risultati che hanno ottenuto e altri mezzi idonei;

- k) promuovere, organizzare e coordinare campagne e eventi di comunicazione e di sensibilizzazione, nonché attività di advocacy;
 - l) intraprendere tutte quelle attività che non contrastino con la sua natura associativa;
 - m) svolgere attività solidaristiche a favore di soggetti svantaggiati, attivare campagne di sensibilizzazione su temi sociali quali povertà, catastrofi ambientali;
 - n) l'Associazione può sostenere altri Enti del Terzo settore, università e tutti quei soggetti che contribuiscono direttamente o indirettamente al raggiungimento delle finalità di cui al presente Statuto, anche attraverso il reperimento di risorse economiche;
 - o) organizzare eventi e viaggi culturali;
 - p) l'Associazione può promuovere partenariati, protocolli d'intesa e stipulare convenzioni con la pubblica amministrazione e con soggetti privati.
3. L'Associazione potrà inoltre partecipare ad altri Enti del Terzo settore, reti fra associazioni, consorzi ed a società di capitali tenendo conto dei vincoli di cui al Cts.
 4. L'Associazione potrà esercitare attività diverse, anche di natura commerciale, purché secondarie, strumentali e non prevalenti rispetto alle attività di interesse generale sopra individuate e comunque entro i limiti posti dall'art. 6 del Cts.
 5. L'Associazione può realizzare iniziative di raccolta fondi, secondo i criteri e nei limiti di cui all'art. 7 del Cts, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 4 – LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'articolazione interna dell'Associazione è sviluppata su tre livelli all'interno dei quali soci e attivisti partecipano alla vita dell'Associazione e operano per l'esercizio dei diritti e dei doveri previsti dal presente Statuto.
2. È articolata in:
 - a) Associazione Slow Food Territoriale (denominata Slow Food + nome indicativo del territorio di riferimento + acronimo Aps a seguito dell'iscrizione al Runts): è il livello di riferimento di base all'interno del quale soci e attivisti sviluppano il coinvolgimento diretto nella vita associativa. Può sviluppare, qualora necessario, l'organizzazione di "sezioni" territoriali il cui funzionamento è definito da apposito regolamento. All'Associazione Slow Food Territoriale potranno chiedere l'adesione altri enti costituiti nella forma di Ets nei limiti previsti dall'art. 5.5 del presente Statuto e dall'art. 35 comma 3 del Cts. Tali enti, autonomi e indipendenti, partecipano all'Associazione tramite il legale rappresentante o suo delegato.
 - b) Associazione Slow Food Regionale (denominata Slow Food + nome indicativo della regione di riferimento + acronimo Aps a seguito dell'iscrizione al Runts): svolge il ruolo di servizio per il coordinamento delle iniziative e delle politiche associative nella regione in cui risiede. Costituisce il

riferimento delle Associazioni Slow Food Territoriali e opera su loro mandato. È costituita dalla Associazioni Slow Food Territoriali presenti nella regione in cui opera, rappresentate dai propri delegati. All'Associazione Slow Food Regionale potranno chiedere l'adesione altri enti costituiti nella forma di Ets nei limiti previsti dall'art. 5.5 del presente Statuto e dall'art. 35 comma 3 del Cts. Tali enti, autonomi e indipendenti, partecipano all'Associazione tramite il legale rappresentante o suo delegato.

c) Associazione Slow Food Nazionale (denominata Slow Food Italia Aps): svolge il ruolo di servizio e rappresentanza per il coordinamento delle iniziative e delle politiche associative a livello nazionale. È costituita dalle Associazioni Slow Food Regionali presenti sul territorio nazionale che partecipano attraverso i propri delegati.

All'Associazione Slow Food Nazionale potranno chiedere l'adesione altri enti costituiti nella forma di Ets nei limiti previsti dall'art. 5.5 del presente Statuto e dall'art. 35 comma 3 del Cts. Tali enti, autonomi e indipendenti, partecipano all'Associazione tramite il legale rappresentante o suo delegato.

3. Le Associazioni di tutti i livelli organizzativi di cui al presente articolo, sono autonome e rispondono direttamente delle obbligazioni che esse assumono nei confronti dei terzi.

ART. 5 – SOCI

1. Sono soci di Slow Food Italia tutti gli enti Slow Food Territoriali e Regionali costituiti in forma di Aps che ne fanno richiesta, ne condividano gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione, nei limiti di cui al presente articolo.
2. Sono soci persone fisiche tutti coloro che, rispondendo ai requisiti di cui al presente Statuto aderiscono alle associazioni Slow Food Territoriali.
3. I soci persone fisiche presentano la domanda di iscrizione ad una associazione Slow Food Territoriale o direttamente a Slow Food Italia Aps la quale provvederà a individuare, salvo indicazioni specifiche da parte del socio, l'Associazione Slow Food Territoriale più prossima.
4. I soci persone giuridiche presentano domanda di ammissione al Consiglio Direttivo di ciascun livello attraverso le diverse modalità previste da apposito regolamento.
5. Possono essere ammessi come soci altri enti del Terzo settore o enti non lucrativi, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento delle associazioni di promozione sociale aderenti. Nello specifico, ai diversi livelli associativi, il numero degli altri enti del Terzo settore o enti non lucrativi, non può essere superiore:
 - a) al cinquanta per cento del numero dei soci persone fisiche nel livello Territoriale;
 - b) al cinquanta per cento del numero delle Associazioni Slow Food Territoriali nel livello Regionale;
 - c) al cinquanta per cento del numero delle Associazioni Slow Food Regionali nel livello Nazionale.
6. La partecipazione all'Associazione ha durata illimitata salvo le cause di esclusione previste dalla legge e dal presente Statuto.
7. La qualità di socio è intrasmissibile e la quota sociale non è rivalutabile.

8. L'adesione alla Rete Slow Italia Aps prevede l'adozione della tessera nazionale quale tessera sociale di tutti i livelli associativi.

ART. 6 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. I soci hanno il diritto di:
 - a) essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle Assemblee e di svolgere le attività comunemente concordate;
 - b) partecipare direttamente, o attraverso i propri rappresentanti, alle adunanze assembleari secondo quanto previsto dall'art. 12 del presente Statuto e dell'apposito regolamento;
 - c) esaminare i libri sociali previsti dall'art. 15 del Cts a mezzo di formale richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
2. I soci hanno il dovere di:
 - a) accettare e rispettare il presente Statuto;
 - b) accettare e rispettare il Codice Etico e i regolamenti interni;
 - c) partecipare attivamente alla vita dell'Associazione e diffonderne le varie iniziative;
 - d) versare la quota associativa nella misura e nei termini previsti dall'Assemblea Nazionale.
3. Tutti i soci persone fisiche, e persone giuridiche, in regola con il pagamento della quota annuale, hanno diritto elettorale attivo e passivo secondo il principio del voto singolo.
4. I soci di minore età votano attraverso gli esercenti la responsabilità genitoriale degli stessi.

ART. 7 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. Si perde la qualifica di socio per:
 - a) mancato pagamento della quota associativa annuale oltre i tre mesi dalla scadenza;
 - b) esclusione, deliberata dai rispettivi Consigli Direttivi, qualora il comportamento o le attività del socio siano in palese contrasto con il presente Statuto o il Codice Etico.
2. L'eventuale scioglimento di Associazioni Slow Food Territoriali e Regionali non comporta la perdita di qualifica di socio laddove è possibile l'inclusione in altra associazione di pari livello, secondo le modalità dai regolamenti interni.

ART. 8 – COSTITUZIONE DELLE ASSOCIAZIONI SLOW FOOD TERRITORIALI E REGIONALI

1. Tutte le Associazioni Slow Food dei livelli Regionali e Territoriali promuovono la vita associativa e lo sviluppo dell'attività del volontariato, attraverso la valorizzazione del territorio in cui operano, delle comunità Slow Food e nel pieno rispetto dei principi del buono, pulito e giusto.
2. Le Associazioni di livello Territoriale si costituiscono su richiesta di un numero di soci persone fisiche non inferiore a 30 (trenta).
3. La costituzione di un'Associazione Territoriale (anche denominata Condotta), con l'attribuzione della denominazione di cui all'art. 4 lettera a) e l'autorizzazione dell'uso del marchio Slow Food, è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale, sentito il Consiglio Direttivo del livello Regionale, se presente.

4. La costituzione di una nuova Associazione Regionale (o altro ambito territoriale autorizzato dal Consiglio Direttivo Nazionale) è deliberata, con l'attribuzione della denominazione di cui all'art. 4 lettera b) e l'autorizzazione dell'uso del marchio Slow Food, è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale su richiesta di un numero di associazioni Territoriali non inferiore a 3.
5. Tutti i livelli associativi, Nazionale, Regionale e Territoriale, adottano il presente Statuto.
6. Ciascun livello associativo è giuridicamente autonomo in merito alle obbligazioni assunte verso i terzi per le quali risponde unicamente con il proprio patrimonio e attraverso i propri responsabili.
7. La determinazione delle modalità di adesione è specificatamente demandata all'art. 5 dello Statuto e ai regolamenti interni.

ART. 9 – VOLONTARI E PERSONALE RETRIBUITO

1. L'Associazione, per il perseguimento del proprio scopo, si avvale prevalentemente delle attività in forma volontaria, libera e gratuita dei propri soci secondo quanto disposto dall'art. 35 del Cts.
2. L'attività del volontario non potrà essere retribuita in alcun modo fatte salve le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e le condizioni consentite dal Cts.
3. I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18 comma 1 del Cts sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. I volontari sono iscritti in un apposito registro.
5. Ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e del perseguimento dello scopo di cui agli artt. 2 e 3 del presente Statuto, l'Associazione può avvalersi di collaboratori retribuiti, anche ricorrendo ai propri soci, comprese le prestazioni di lavoro dipendente. In tal caso, il numero dei lavoratori impiegati non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento dei soci secondo quanto previsto dall'art. 36 del Cts.

ART. 10 – SOSTENITORI

1. Possono essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone fisiche e i soggetti privati che, condividendo le finalità e gli ideali dell'Associazione, riconoscono un contributo economico, o in natura, o in servizi, libero e volontario.
2. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno diritto di essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione e sono invitati a parteciparvi.

ART. 11 – ORGANI

1. ORGANI DI SLOW FOOD ITALIA APS

Sono organi dell'Associazione di direzione politica, di governo e di controllo:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;

- c) l'Organo di controllo;
- d) il Collegio Nazionale dei Garanti.

Sono un organo consultivo gli Stati Generali della Rete disciplinati dall'art. 20 del presente Statuto.

2. ORGANI DELLE ASSOCIAZIONI SLOW FOOD REGIONALI

Sono organi delle Associazioni Regionali di direzione politica, di governo e di controllo:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo.

L'Organo di controllo è nominato qualora sussistano i requisiti di cui all'art. 30 del Cts.

3. ORGANI DELLE ASSOCIAZIONI SLOW FOOD TERRITORIALI

Sono organi delle Associazioni Territoriali di direzione politica, di governo e di controllo:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo (denominato anche Comitato di Condotta);
- c) l'Organo di controllo.

L'Organo di controllo è nominato qualora sussistano i requisiti di cui all'art. 30 del Cts.

ART. 12 – ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci.
2. Ciascun associato ha diritto di voto e lo esprime secondo le modalità previste nel presente articolo.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante avviso scritto contenente l'indicazione dell'ordine del giorno da inviarsi anche per via telematica o con qualsiasi altro mezzo utile, purché ne sia assicurata la ricezione con preavviso di almeno 7 (sette) giorni.
4. Qualora necessario può riunirsi e deliberare in conferenza video o con qualsiasi altro mezzo utile, purché tutti i suoi membri abbiano la possibilità di intervento alla discussione e alla deliberazione.
5. L'Assemblea è di norma presieduta dal Presidente che la convoca:
 - a) per l'approvazione del bilancio preventivo;
 - b) entro i termini di cui all'art. 22 per l'approvazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Sociale. Per le Associazioni Slow Food Territoriali e Regionali, il Bilancio Sociale è previsto laddove ricorrano i requisiti dell'art. 14 del Cts;
 - c) ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
 - d) quando ne è fatta richiesta da un terzo degli iscritti.
6. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando è presente la maggioranza dei soci o dei delegati dei soci, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero degli intervenuti.
7. L'Assemblea vota a maggioranza dei presenti.
8. Per le modifiche statutarie e per l'azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali, l'Assemblea vota a maggioranza degli aventi diritto.
9. Per lo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea vota con la presenza di almeno i tre quarti dei soci.

10. Gli amministratori non votano nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità e qualora siano in conflitto di interesse, si applica l'art. 2373 del c.c.
11. All'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi, siano essi persone fisiche o enti del Terzo settore.
12. I soci impossibilitati a partecipare all'Assemblea possono farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta nei limiti previsti dall'art. 24 comma 3 del Cts.
13. Per quanto non disposto dal presente Statuto in materia di funzionamento assembleare, l'Assemblea approva regolamento per disciplinare gli aspetti non normati dal presente Statuto.
14. In particolare, la partecipazione all'Assemblea è disciplinata come segue:
 - a) **ASSEMBLEA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE SLOW FOOD TERRITORIALE**

Partecipano all'Assemblea i soci delle Associazioni Territoriali come identificati nell'art. 5 del presente Statuto. Ogni socio persona fisica (anche tramite delega) e ogni socio ente del Terzo settore e ogni ente non lucrativo (per mezzo del suo Legale rappresentante o suo delegato), ha diritto a un voto.
 - b) **ASSEMBLEA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE SLOW FOOD REGIONALE**

Partecipano all'Assemblea i soci delle Associazioni Territoriali come identificati nell'art. 5 del presente Statuto.

I soci delle Associazioni Territoriali Slow Food sono rappresentati in Assemblea dai delegati nominati nelle Assemblee territoriali.

Il numero dei delegati è stabilito in base al numero complessivo dei soci secondo i principi di democraticità, pari opportunità e uguaglianza di tutti i soci e con un criterio proporzionale rispetto al numero dei soci. Ciascun delegato esprime un voto.

Gli altri enti del Terzo settore e gli altri enti non lucrativi, soci dell'Associazione Slow Food Regionale partecipano all'Assemblea tramite il Legale rappresentante o suo delegato. A ciascun ente è attribuito un voto.
 - c) **ASSEMBLEA ASSOCIAZIONE SLOW FOOD NAZIONALE**

Partecipano all'Assemblea i soci delle Associazioni Regionali come identificati all'art. 5 del presente Statuto.

I soci delle Associazioni regionali Slow Food sono rappresentati in Assemblea dai delegati nominati nelle Assemblee regionali.

Il numero dei delegati è stabilito in base al numero complessivo dei soci secondo principi di democraticità, pari opportunità e uguaglianza di tutti i soci. Ciascun delegato esprime un voto.

Gli altri enti del Terzo settore, e gli altri enti non lucrativi, soci dell'Associazione Slow Food Nazionale partecipano all'Assemblea tramite il Legale rappresentante o suo delegato. A ciascun ente è attribuito un voto.
15. I delegati a rappresentare l'Associazione Territoriale e l'Associazione Regionale, rispettivamente in Assemblea Regionale e Nazionale, restano in carica per il tempo deliberato dalle Assemblee delle Associazioni Slow Food Territoriali e delle Associazioni Slow Food Regionali.

ART. 13 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. ASSEMBLEA DEI SOCI DI SLOW FOOD ITALIA APS

L'Assemblea ha il compito di:

- a) definire la politica associativa a livello nazionale;
- b) approvare le modifiche allo Statuto;
- c) nominare e revocare i componenti di:
 - i. Consiglio Direttivo;
 - ii. Organo di Controllo;
 - iii. Revisore Legale dei Conti o società di revisione;
 - iv. Collegio Nazionale dei Garanti.
- d) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione Nazionale;
- e) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e la promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;
- f) approvare il bilancio d'esercizio;
- g) approvare il bilancio sociale, in riferimento ai requisiti previsti dall'art. 14 del Cts;
- h) approvare il bilancio di previsione;
- i) approvare i regolamenti necessari al funzionamento dell'Associazione;
- j) approvare il Codice etico;
- k) sostituire i membri degli organi decaduti o dimissionari;
- l) fissare le quote associative e i servizi ai soci;
- m) nominare (eventualmente) e revocare, tra i soci, il Tesoriere cui è delegata la supervisione sulla corretta gestione finanziaria dell'Associazione e degli eventuali enti collegati e soci;
- n) su istanza del Consiglio Direttivo, disporre, in caso di grave violazione delle norme statutarie, la decadenza immediata del Consiglio Direttivo Regionale e, sentito il Consiglio Direttivo Regionale, la decadenza del Consiglio Direttivo Territoriale responsabile della violazione e nominare un commissario straordinario. In presenza di comprovati requisiti di urgenza, il provvedimento potrà essere assunto dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei propri componenti e, successivamente dovrà essere ratificato con apposita delibera nella prima riunione utile;
- o) deliberare il regolamento di giurisdizione interna e di funzionamento del Collegio nazionale dei Garanti;
- p) conferire l'incarico per la revisione legale dei conti, se previsto;
- q) deliberare sull'esclusione degli enti soci;
- r) acquistare e cedere beni immobili;
- s) accettare eredità e lasciti testamentari.

2. ASSEMBLEA DEI SOCI DELLE ASSOCIAZIONI SLOW FOOD REGIONALI

L'Assemblea ha il compito di:

- a) Definire i programmi delle attività per il livello Regionale di riferimento;
- b) adottare il presente Statuto prevedendo le modifiche necessarie di cui all'art. 23;

- c) nominare e revocare i componenti di:
 - i. Consiglio Direttivo;
 - ii. Organo di Controllo e Revisore legale al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 30 del Cts.
- d) deliberare lo scioglimento dell'Associazione Regionale;
- e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e la promozione di azione di responsabilità nei loro confronti
- f) approvare il bilancio d'esercizio;
- g) approvare i regolamenti necessari al funzionamento dell'Associazione;
- h) adottare il Codice Etico;
- i) sostituire i membri degli organi decaduti o dimissionari;
- j) conferire l'incarico per la revisione legale dei conti, se previsto;
- k) deliberare sull'esclusione degli enti soci;
- l) acquistare e cedere beni immobili;
- m) accettare eredità e lasciti testamentari.

3. ASSEMBLEA DEI SOCI DELLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI

L'Assemblea ha il compito di:

- a) definire le iniziative per il livello Territoriale di riferimento;
- b) adottare il presente Statuto sociale prevedendo le modifiche necessarie di cui all'art. 23;
- c) nominare e revocare i componenti di:
 - i. Consiglio Direttivo;
 - ii. Organo di Controllo e Revisore legale al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 30 del Cts.
- d) deliberare lo scioglimento dell'Associazione Territoriale;
- e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e la promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;
- f) approvare il bilancio d'esercizio;
- g) approvare i regolamenti necessari al funzionamento dell'Associazione;
- h) adottare il Codice Etico;
- i) sostituire i membri degli organi decaduti o dimissionari;
- j) conferire l'incarico per la revisione legale dei conti, se previsto;
- k) deliberare sull'esclusione dei soci;
- l) acquistare e cedere beni immobili;
- m) accettare eredità e lasciti testamentari.

ART. 14 – CONSIGLIO DIRETTIVO

CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ASSOCIAZIONE SLOW FOOD ITALIA APS

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione dell'Associazione e attua le decisioni dell'Assemblea dei Soci.
2. È investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;

3. È eletto dall'Assemblea dei Soci e si compone di un minimo di 5 (cinque) ed un massimo di 9 (nove) membri eletti tra i soci.
4. Nomina ed eventualmente revoca, tra i suoi membri, il Presidente del Consiglio Direttivo e il Vice Presidente. Può, inoltre, definire al proprio interno l'attribuzione di ulteriori ruoli utili all'organizzazione e alla gestione delle attività, attribuendo le relative deleghe a propri membri.
5. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente, in sua assenza, dal Vice Presidente, oppure su richiesta di un terzo dei componenti, ogni qualvolta si renda necessario e, comunque, almeno 6 volte all'anno. La convocazione avviene mediante avviso scritto da inviarsi, anche per via telematica o con qualsiasi altro mezzo utile purché ne sia assicurata la ricezione, con preavviso di almeno 7 (sette) giorni contenente l'indicazione dell'ordine del giorno; in caso di motivata urgenza il preavviso può essere di un solo giorno.
6. Qualora necessario può riunirsi e deliberare in conferenza video o con qualsiasi altro mezzo utile, purché tutti i suoi membri abbiano la possibilità di intervento alla discussione e alla deliberazione.
7. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
 - a) nominare il Presidente del Consiglio Direttivo e il Vice Presidente;
 - b) coordinare e promuovere le attività dei soci dei livelli Regionali e Territoriali;
 - c) predisporre i bilanci consuntivi e sociali e i regolamenti di gestione dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
 - d) predisporre il Codice Etico da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
 - e) dare adeguata pubblicità alle convocazioni assembleari, alle relative deliberazioni, ai bilanci o rendiconti;
 - f) predisporre annualmente il bilancio preventivo e la programmazione dell'attività da presentare all'Assemblea dei Soci;
 - g) stabilire l'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea dei Soci;
 - h) rapportarsi con Slow Food internazionale, coordinando l'attività nazionale con quella internazionale;
 - i) definire le modalità di attuazione delle campagne;
 - j) nominare i rappresentanti dell'Associazione in altre organizzazioni e istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali, ivi incluse le società ed enti partecipati;
 - k) sottoporre all'Assemblea dei Soci la richiesta motivata di decadenza di organismi territoriali (sentito il Consiglio Direttivo Regionale, se presente) o Regionali;
 - l) predisporre interventi (quale a titolo di esempio la convocazione dell'Assemblea dei soci) a livello Regionale e Territoriale, allo scopo di contribuire alla regolare gestione dell'Associazione e/o alla tenuta amministrativa nella piena osservanza delle norme statutarie;
 - m) deliberare la decadenza di un dirigente Territoriale, Regionale o Nazionale, nel caso in cui violi le previsioni del Codice Etico o organizzi e gestisca attività ritenute lesive, incompatibili o in contrapposizione con l'Associazione, ovvero non sia in regola con il pagamento delle quote associative, sia personali, che della struttura che rappresenta;
 - n) istituire commissioni o gruppi di lavoro e di studio su tematiche specifiche, definirne il mandato e nominarne i componenti;

- o) nominare e revocare il Direttore Generale disciplinandone compiti ed attribuzioni a mezzo procura notarile;
- p) nominare e revocare eventuali referenti di specifiche tematiche o aree di attività e definirne il mandato;
- q) deliberare e revocare il conferimento di specifiche procure a terzi per lo svolgimento di particolari funzioni;
- r) monitorare e tutelare l'uso dei propri marchi e, in caso di violazione della Carta di utilizzo del Marchio, di uso non autorizzato e/o di abuso, revocarne e inibirne l'uso;
- s) convocare e organizzare gli incontri degli Stati Generali della Rete;
- t) convocare e organizzare e favorire incontri, a livello nazionale, tra i livelli Territoriale e Regionale;
- u) coordinare le attività e le iniziative di carattere sovraregionali;
- v) deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del comune di Bra.

CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ASSOCIAZIONE SLOW FOOD REGIONALE

- 8. Il Consiglio Direttivo Regionale è l'organo di gestione dell'Associazione del livello regionale e attua le decisioni dell'Assemblea dei Soci.
- 9. È investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- 10. È eletto dall'Assemblea dei Soci e si compone di un minimo di 5 (cinque) cinque ed un massimo di 15 (quindici) membri eletti tra i soci.
- 11. Nomina ed eventualmente revoca, tra i suoi membri, il Presidente del Consiglio Direttivo e il Vice Presidente. Può, inoltre, definire al proprio interno l'attribuzione di ulteriori ruoli utili all'organizzazione e alla gestione delle attività, attribuendo le relative deleghe a propri membri.
- 12. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente, in sua assenza, dal Vice Presidente, oppure su richiesta di un terzo dei componenti, ogni qualvolta si renda necessario. La convocazione avviene mediante avviso scritto da inviarsi, anche per via telematica o con qualsiasi altro mezzo utile purché ne sia assicurata la ricezione, con preavviso di almeno 7 (sette) giorni contenente l'indicazione dell'ordine del giorno; in caso di motivata urgenza il preavviso può essere di un solo giorno.
- 13. Qualora necessario può riunirsi e deliberare in conferenza video o con qualsiasi altro mezzo utile, purché tutti i suoi membri abbiano la possibilità di intervento alla discussione e alla deliberazione.
- 14. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
 - a) nominare il Presidente del Consiglio Direttivo Regionale e il Vice Presidente;
 - b) coordinare e promuovere le attività dei soci dei livelli Territoriali;
 - c) predisporre i bilanci consuntivi e sociali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
 - d) dare adeguata pubblicità alle convocazioni assembleari, alle relative deliberazioni, ai bilanci o rendiconti;
 - e) predisporre annualmente il bilancio preventivo e la programmazione dell'attività da presentare all'Assemblea dei Soci;
 - f) stabilire l'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea dei Soci;

- g) nominare i rappresentanti dell'Associazione in altre organizzazioni e istituzioni pubbliche e private, all'interno del territorio di riferimento;
- h) sottoporre al Consiglio Direttivo Nazionale la richiesta motivata di decadenza di organismi Territoriali;
- i) deliberare la decadenza di un dirigente regionale, nel caso in cui violi le previsioni del Codice Etico o organizzi e gestisca attività ritenute lesive, incompatibili o in contrapposizione con l'Associazione, ovvero non sia in regola con il pagamento delle quote associative, sia personali, che della struttura che rappresenta;
- j) istituire commissioni o gruppi di lavoro e di studio su tematiche specifiche, definirne il mandato e nominarne i componenti;
- k) nominare e revocare eventuali referenti di specifiche tematiche o aree di attività e definirne il mandato;
- l) deliberare e revocare il conferimento di specifiche procure a terzi per lo svolgimento di particolari funzioni;
- m) convocare e organizzare gli incontri degli Stati Generali della Rete;
- n) convocare e organizzare e favorire incontri, a livello regionale, con i livelli territoriali;
- o) deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del comune di residenza.

CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ASSOCIAZIONE SLOW FOOD TERRITORIALE

- 15. Il Consiglio Direttivo Territoriale, denominato anche Comitato di Condotta, è l'organo di gestione dell'Associazione del livello territoriale e attua le decisioni dell'Assemblea dei Soci.
- 16. È investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- 17. È eletto dall'Assemblea dei Soci e si compone di un minimo di 5 (cinque) cinque ed un massimo di 15 (quindici) membri eletti tra i soci.
- 18. Nomina ed eventualmente revoca, tra i suoi membri, il Presidente del Consiglio Direttivo e il Vice Presidente. Può, inoltre, definire al proprio interno l'attribuzione di ulteriori ruoli utili all'organizzazione e alla gestione delle attività, attribuendo le relative deleghe a propri membri.
- 19. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente, in sua assenza, dal Vice Presidente, oppure su richiesta di un terzo dei componenti, ogni qualvolta si renda necessario. La convocazione avviene mediante avviso scritto da inviarsi, anche per via telematica o con qualsiasi altro mezzo utile purché ne sia assicurata la ricezione, con preavviso di almeno 7 (sette) giorni contenente l'indicazione dell'ordine del giorno; in caso di motivata urgenza il preavviso può essere di un solo giorno.
- 20. Qualora necessario può riunirsi e deliberare in conferenza video o con qualsiasi altro mezzo utile, purché tutti i suoi membri abbiano la possibilità di intervento alla discussione e alla deliberazione.
- 21. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
 - a) nominare il Presidente del Consiglio Direttivo Territoriale e il Vice Presidente;
 - b) coordinare e promuovere le attività dei soci nel territorio di riferimento;
 - c) predisporre i bilanci consuntivi e sociali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
 - d) dare adeguata pubblicità alle convocazioni assembleari, alle relative deliberazioni, ai bilanci o rendiconti;

- e) predisporre annualmente il bilancio preventivo e la programmazione dell'attività da presentare all'Assemblea dei Soci;
- f) stabilire l'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea dei Soci;
- g) nominare i rappresentanti dell'Associazione in altre organizzazioni e istituzioni pubbliche e private, all'interno del territorio di riferimento;
- h) deliberare la decadenza di un dirigente territoriale, nel caso in cui violi le previsioni del Codice Etico o organizzi e gestisca attività ritenute lesive, incompatibili o in contrapposizione con l'Associazione, ovvero non sia in regola con il pagamento delle quote associative, sia personali, che della struttura che rappresenta;
- i) istituire commissioni o gruppi di lavoro e di studio su tematiche specifiche, definirne il mandato e nominarne i componenti;
- j) nominare e revocare eventuali referenti di specifiche tematiche o aree di attività e definirne il mandato;
- k) deliberare e revocare il conferimento di specifiche procure a terzi per lo svolgimento di particolari funzioni;
- l) deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del comune di residenza.

ART. 15 – IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo di Slow Food Italia Aps, delle Associazioni Slow Food Regionali e delle Associazioni Slow Food Territoriali, è nominato in seno ai Consigli Direttivi di ciascuna associazione, ha la rappresentanza legale ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.
2. Al Presidente compete:
 - a) convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo nonché curarne l'ordine del giorno;
 - b) curare l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;
 - c) assumere autonomamente, nei casi di comprovata e motivata urgenza, provvedimenti in nome del Consiglio Direttivo con obbligo di ratifica alla prima riunione utile.
3. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, se nominato, il quale ne assume temporaneamente i poteri di cui al presente articolo.

ART. 16 – L'ORGANO DI CONTROLLO

1. Con riferimento alle disposizioni previste dall'art. 30 del Cts, l'Assemblea dei Soci nomina l'Organo di Controllo e il suo Presidente, il quale vigila sull'amministrazione dell'Associazione, sull'osservanza della legge, dello Statuto e dei regolamenti interni, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
2. L'Organo di controllo è composto da tre membri effettivi. Vengono altresì nominati due supplenti.

3. I membri dell'Organo di Controllo sono nominati per un periodo non superiore a 4 esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Sono rieleggibili.
4. I membri dell'Organo di Controllo devono rispettare i requisiti di cui all'art. 2397 del c.c. oppure essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali. Si richiamano, se e in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 2401, 2402 e 2403 bis del c.c.
5. L'eventuale esercizio dell'attività di controllo contabile e di revisione legale dei conti, qualora non esercitata dall'Organo di Controllo, può essere affidata a un revisore o a una società di revisione nominata dall'Assemblea dei Soci.
6. L'Organo di Controllo deve riunirsi almeno quattro volte all'anno, preferibilmente con periodicità trimestrale. La riunione può svolgersi anche in luoghi diversi dalla sede dell'Associazione ovvero con l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione.
7. Le Associazioni Slow Food Territoriali e Regionali che rientrano nei requisiti previsti dall'art. 30 comma 2 del Cts nominano un organo di controllo monocratico.

ART. 17 – IL COLLEGIO NAZIONALE DEI GARANTI

1. Il Collegio Nazionale dei Garanti è l'organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna.
2. È composto in numero dispari da un massimo di 5 (cinque) membri e due supplenti eletti dall'Assemblea dei Soci Nazionale.
3. Elegge, tra i propri membri, il Presidente.
4. Il Collegio Nazionale dei Garanti svolge funzione di giudice rispetto alle controversie tra l'Associazione Nazionale e i soci persone fisiche, ovvero tra soci persone fisiche appartenenti alle associazioni territoriali e tra le associazioni territoriali e le associazioni regionali nonché tra i soci persone giuridiche di qualsiasi livello fra loro e con l'Associazione Nazionale.
5. Le modalità di funzionamento ed intervento sono disciplinate da apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci Nazionale.
6. La carica di membro del Collegio Nazionale è incompatibile con qualunque altra carica o funzione nell'ambito degli organi ed organismi associativi, anche appartenenti alle persone giuridiche associate.
7. La durata della carica è deliberata dall'Assemblea al momento della nomina.

ART. 18 – DISCIPLINA DELLE CARICHE

1. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate, ovvero indicate dagli enti giuridici soci. Si applica l'art. 2382 del c.c.
2. Chiunque ricopra cariche associative e istituzionali a qualsiasi livello dell'Associazione deve adeguare il proprio comportamento al Codice Etico deliberato dall'Assemblea dei Soci Nazionale.
3. I componenti del Consiglio Direttivo sono nominati per un periodo non superiore a 4 esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
4. Sono rieleggibili e possono essere nominati per un massimo di 2 mandati anche non consecutivi.

5. Per le Associazioni Territoriali il vincolo di cui al punto precedente è limitato ai ruoli di Presidente e Vice Presidente.
6. Il Consiglio Direttivo di tutti i livelli associativi è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Decade automaticamente con il venire meno della maggioranza dei propri componenti.
7. Tutti i livelli associativi provvedono a pubblicare sul proprio sito internet (o su quello dell'Associazione Nazionale qualora sprovvisti) e sulla comunicazione sociale, gli eventuali emolumenti compensi o corrispettivi, a qualsiasi titolo riconosciuti agli Organi di cui all'art. 11 del presente Statuto, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai soci, nonché al Direttore, se nominato.

ART. 19 – LE COMUNITÀ SLOW FOOD

1. L'Associazione riconosce la libera e spontanea aggregazione di cittadini, senza limitazioni come previsto all'art. 2.4 del presente Statuto, che si riconoscono nell'adesione ideale e nei principi della dichiarazione di Chengdu e che a seguito di tali principi si riuniscono in quelle che vengono denominate Comunità Slow Food.
2. Ogni Comunità opera in piena autonomia e si autoregola secondo le proprie esigenze fermo restando la predilezione per un'organizzazione non gerarchica e che consenta la partecipazione di tutti gli aderenti.
3. La Comunità Slow Food nasce con una Dichiarazione Fondativa in cui si dichiara l'impegno, l'obiettivo che la Comunità si prefigge per promuovere la visione comune nel proprio territorio, nel proprio contesto, le attività, le iniziative, i progetti che metterà in piedi per realizzarlo, collaborando con la rete Slow Food locale.
4. La Comunità può partecipare alla vita dell'Associazione attraverso l'adesione a Slow Food da parte delle singole persone fisiche.
5. La Comunità che intende strutturarsi e costituirsi in forma giuridica può chiedere l'adesione al livello Territoriale di riferimento del proprio territorio, solo e se costituita in forma di Aps.

ART. 20 – STATI GENERALI DELLA RETE

1. Rappresentano lo strumento di coinvolgimento di soci, attivisti e di tutte le realtà, costituite o no, presenti sul territorio di riferimento (in ambito Regionale o Nazionale).
2. Sono convocati dal Consiglio Direttivo.
3. Sono organo consultivo di indirizzo strategico, di supporto al Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei Soci nello sviluppo della visione delle politiche associative.

ART. 21 – PATRIMONIO E ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

1. Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Il patrimonio è costituito:
 - a) dal fondo di dotazione iniziale indisponibile determinato in euro 511.811;

- b) dai beni mobili e immobili e dalle contribuzioni che perverranno all'Associazione a qualsiasi titolo, da parte di soggetti pubblici e privati, con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- c) dai crediti sorti in relazione alle voci che precedono, da considerarsi destinati a incremento del patrimonio;
- d) dalle somme derivanti dalle rendite non utilizzate che l'Assemblea dei Soci delibererà di destinare a incrementare il patrimonio.

Le entrate dell'Associazione, tutte disponibili per il raggiungimento dello scopo, sono costituite:

- 3.
 - a) dalle quote associative;
 - b) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività economiche, anche commerciali marginali;
 - c) da elargizioni di sostenitori pubblici e privati, nonché persone fisiche che a vario titolo si impegnano, in denaro o in natura, anche mediante apporto di servizi eventualmente professionali, a sostenere l'Associazione e che non siano espressamente destinati a incremento del patrimonio.
- 4. Il patrimonio, i contributi e le elargizioni poste in essere da soggetti pubblici e privati, anche in forma di convenzione, hanno il fine di garantire il funzionamento dell'Associazione, la realizzazione dei suoi scopi e la copertura degli eventuali disavanzi di gestione.
- 5. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere totalmente destinati agli scopi istituzionali dell'Associazione, riguardanti le attività statutariamente previste.
- 6. È fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, fondi, riserve di avanzi di gestione o di capitale durante la vita dell'Associazione.
- 7. Alla formazione del patrimonio delle Associazioni Slow Food Territoriali e Regionali contribuiscono tutte le voci di cui al presente articolo ad esclusione di quanto previsto alla lettera a) in quanto l'ammontare di ciascun fondo di dotazione andrà quantificato dall'Associazione Territoriale e Regionale che intende assumere autonomia patrimoniale, così come disciplinato dall'art. 23 del presente Statuto.

ART. 22 – IL BILANCIO D'ESERCIZIO, IL BILANCIO SOCIALE E L'INFORMATIVA SOCIALE

- 1. L'esercizio sociale ha durata dal 1° gennaio al 31 dicembre.
- 2. Il Consiglio Direttivo deve predisporre:
 - a) il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, e dalla relazione di missione ed è redatto in conformità alla modulistica definita dal Ministero del Lavoro. Nel bilancio si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività svolte, diverse da quelle di interesse generale;
 - b) nei limiti previsti dall'art. 13 comma 2 del Cts, il bilancio delle Associazioni Slow Food Regionali e Territoriali può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa secondo gli schemi e la modulistica definiti dal Ministero del Lavoro;
 - c) il bilancio preventivo in conformità al piano di attività dell'Associazione;
 - d) il bilancio sociale laddove sussistano i requisiti previsti dall'art. 14 del Cts.

3. I bilanci d'esercizio di tutti i livelli associativi sono sottoposti per l'approvazione dei rispettivi organi secondo le seguenti modalità:
 - a) entro il 31 marzo per le Associazioni Slow Food Territoriali;
 - b) entro il 30 aprile per le Associazioni Slow Food Regionali;
 - c) entro il 31 maggio per l'Associazione Nazionale.
4. Laddove sussistano gravi e motivati impedimenti, l'approvazione può essere differita di massimo 15 giorni.
5. Le Associazioni di tutti i livelli forniscono adeguata informativa in merito ai principi della trasparenza e delle responsabilità (accountability), dedicando un'apposita sezione del sito internet, in alternativa sul sito della rete, atta a fornire tutte le informazioni utili per il rispetto di tali principi.
6. In particolare, a tutti i livelli, pubblicano:
 - a) l'elenco delle persone che hanno la rappresentanza dell'ente ed i relativi poteri di rappresentanza;
 - b) l'elenco degli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e ai soci quando vengano superati i limiti previsti dal Cts;
 - c) il bilancio d'esercizio ed il bilancio sociale approvati dall'Assemblea dei Soci;
 - d) lo Statuto e tutti i regolamenti.

ART. 23 – STATUTO E REGOLAMENTI

1. Le modifiche al presente Statuto sono deliberate esclusivamente dall'Assemblea Nazionale ad eccezione per quanto previsto al punto successivo del presente articolo.
2. Il presente Statuto, che costituisce lo Statuto di ogni livello territoriale, fatti salvi i necessari adeguamenti tenuto conto delle singole denominazioni, delle sedi e del funzionamento a livello territoriale e regionale, verrà adottato da tutti i livelli associativi di cui all'art. 4 attraverso un atto formazione di adozione in sede assembleare e di adesione all'Associazione.
3. L'Associazione potrà disciplinare l'organizzazione e il suo funzionamento attraverso l'adozione di regolamenti approvati dall'Assemblea dei Soci. Tali regolamenti disciplinano la nomina dei delegati di ciascuna componente territoriale per la partecipazione sulla base di principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti i soci e con un criterio proporzionale rispetto al numero dei soci, già indicati nel presente Statuto all'art. 12. I regolamenti disciplinano altresì le modalità di adesione all'Associazione ai vari livelli.

ART. 24 – MARCHIO SLOW FOOD

1. Il nome e il logo dell'Associazione sono marchi registrati e, unitamente ai domini internet, costituiscono patrimonio della stessa.
2. La loro gestione è di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo Nazionale che ne autorizza l'uso ai propri soci, limitatamente al periodo del loro mandato associativo e nell'ambito delle loro competenze, secondo i principi e le norme della Carta di Utilizzo dei Marchi Slow Food, che è parte integrante del presente Statuto e che i soci si impegnano a osservare integralmente.
3. Eventuali modifiche alla Carta di Utilizzo dei Marchi Slow Food avranno efficacia immediata.

ART. 25 – ESTINZIONE

L'estinzione (o scioglimento) dell'Associazione è deliberata dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

In caso di estinzione (o scioglimento) dell'Associazione nazionale, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del Registro Unico del Terzo settore, ad altro ente del Terzo settore che persegue finalità affini a quelle di Slow Food Italia o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale secondo quanto previsto dall'art. 9 del Cts.

In caso di estinzione (o scioglimento) di una Associazione di livello Territoriale o Regionale, il patrimonio residuo è devoluto all'Associazione Nazionale o secondo quanto disposto dagli artt. 9 e 49 del Cts.

L'Assemblea dei Soci provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri amministratori.

ART. 26 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applicano, se e in quanto compatibili, le norme previste dal Cts, dal Codice Civile o da altra normativa di riferimento.

ART. 27 – NORME TRANSITORIE

Le Associazioni Slow Food Territoriali e Regionali che intendono aderire a Slow Food Italia dovranno presentare istanza di adesione e deliberare l'adozione del presente testo statutario fatto salvo quanto previsto all'art. 23 del presente Statuto entro 12 mesi dal verbale di approvazione dell'Assemblea Nazionale.

Contestualmente, gli organi competenti provvederanno a confermare o rinominare gli organi associativi eletti e attualmente in carica.

È prevista la revoca automatica del marchio e della denominazione Slow Food in capo alle Associazioni di cui all'art. 4 del presente Statuto nel caso in cui queste non provvederanno a modificare il proprio assetto in Aps entro i termini previsti dal presente Statuto.